Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 dicembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DEL 10 DICEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1961 (dalla serie 45/1961 alla 59/1961) emessi in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, ai quali sono stati assegnati premi nella terza estrazione eseguita il 26 novembre 1954, ed elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(4596)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Società per azioni I. F. Amonn - Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1954. — **Fonderie acciaierie milanesi Vanzetti S. p. A., in Nervesa:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1954. — **Banco di Napoli - Servizio credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1954. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1954. — **Ente autonomo fiera campionaria di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1954.

Società per azioni Canapificio e jutificio di Nogara, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1954. — **Unipectina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1954. — **Società per azioni Commerciale industriale veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1954. — **Società per azioni Giuseppe Garolla, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1954. — **« Freius » - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1954. — **G. Trione e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1954. — **S.A.I.T. - Società per azioni industria tabacchi, in Orvieto:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1954. — **Cesalpina - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1954. — **L'elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1954. — **« Surgas » - Studio utilizzazione ricerche sui gas, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1954. — **« Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1954. — **Società per azioni Stabili civili empolesi, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1954. — **Pietro Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1954. — **Società per azioni Birra Wührer, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1954. — **Società finanziaria assicurativa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1954. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1954. — **« Tenuta di Ca' Venier » società per azioni, in Adria:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1954. — **Ferrovie e tramvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1954. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1954. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1954. — **Fratelli Orsenigo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1954. — **Società per azioni Ferrovia Padova-Piazzola, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1954. — **Società talco e grafite Val Chisone - Pinerolo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1954. — **Società per azioni Federico Palazzoli e C., in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1954. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde:** Errata-corrige.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in 232ª seduta pubblica, lunedì, 13 dicembre, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Interrogazioni.

2. — Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali firmati a Parigi il 23 ottobre 1954:

1) Protocollo di integrazione del Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, concernente l'adesione dell'Italia all'Unione dell'Europa Occidentale;

2) Protocollo riguardante l'adesione della Repubblica Federale di Germania al Trattato dell'Atlantico del Nord firmato a Washington il 4 aprile 1949.

(5823)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1127.

Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Delegazione, costituita presso l'Ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, esercita le funzioni relative all'attuazione degli accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e 28 giugno 1948 — resi esecutivi con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 — e degli altri piani di cooperazione economica e militare.

Art. 2.

La Delegazione è alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda gli aspetti politici della sua attività, riceve *in loco* istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico.

Art. 3.

Nella Delegazione, funziona una Sezione autonoma con gestione separata denominata « Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, può fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:

a) acquisti da effettuarsi in base agli accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'art. 1;

b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950;

c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese.

La Sezione autonoma è diretta dal capo della Delegazione, è posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall'art. 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.

Art. 4.

La Delegazione di cui all'art. 1 può essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La sezione autonoma di cui all'art. 3 può essere soppressa con decreti dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Le modalità per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Art. 5.

Il capo e il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare per il periodo di due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennità da corrispondere al capo e al vice capo della Delegazione, le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso.

Art. 6.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, è ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni.

Il capo della Delegazione può tuttavia assumere — previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero — personale del luogo di particolare capacità anche di cittadinanza non italiana.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sarà stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonchè i limiti delle relative retribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.

Art. 7

Per i servizi prestati a norma del precedente art. 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sarà versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.

La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, è determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-1954 e per le eventuali maggiori occorrenze con assegnazione di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente art. 7

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La Delegazione di cui all'art. 1 curerà la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

All'uopo presenterà entro tre mesi il rendiconto al Ministero del commercio con l'estero che eseguirà gli opportuni controlli e lo trasmetterà alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.

L'attivo costituirà fondo di riserva della Sezione autonoma e sarà amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potrà autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario la Sezione autonoma presenterà al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINELLI — MARTINO — GAVA — VILLABRUNA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1128.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335, e 22 aprile 1953, n. 336, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1953, n. 191, 9 aprile 1953, nn. 334 e 335 e 22 aprile 1953, n. 336, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 200.000.000, lire 359.650.000,

lire 755.000.000 e lire 2.236.578.000, dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. **1129.**

Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, contenente nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, è abrogato.

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, continuerà a funzionare fino alla definizione di tutti i reclami pendenti.

Art. 2.

Gli acconti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, e dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, potranno essere concessi, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli stessi, previo conforme parere della Commissione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, è modificato come segue:

« Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo art. 3, la quale determina, in via definitiva, la indennità da corrispondere all'interessato ».

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione di cui al precedente art. 1 sono adottate a maggioranza dai membri effettivi o supplenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5.

Per la corresponsione degli emolumenti ai membri della Commissione di cui al precedente art. 1, ai funzionari ed agli esperti della cui opera la Commissione stessa può avvalersi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 4 luglio 1950, n. 590.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1954, n. **1130.**

Approvazione delle nuove tabelle delle vacanze necessarie per gli anni 1954, 1955 e 1956 nei ruoli e gradi dei Corpi della marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1614;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 1946, n. 393;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1940, n. 1986;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni nei ruoli e gradi degli ufficiali dei Corpi della marina militare per gli anni 1954, 1955 e 1956 è stabilito, agli effetti dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, dalle annesse tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, firmate dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

TABELLA N. 1

Corpo di Stato Maggiore - Ruolo normale

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO				CAPITANI DI FREGATA				CAPITANI DI CORVETTA			
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozione al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie
1954	105	Quando si formano le vacanze nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	13	165	13	2	15	201	15	15	30
1955	105			10	165	10	1	11	201	11	9	20
1956	105			10	165	10	1	11	201	11	9	20

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

TABELLA N. 2

Corpo del Genio navale - Ruolo normale

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie
1954	38	Quando si formano le vacanze nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	1	58	1	4	5	78	5	15	20
1955	38			1	58	1	4	5	78	5	5	10
1956	38			1	58	1	4	5	78	5	5	10

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

TABELLA N. 3

Corpo delle Armi navali - Ruolo normale

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 39 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie
1954	17	Quando si formano le vacanze nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	1	28	1	1	2	33	2	4	6
1955	17			1	28	1	—	1	33	1	4	5
1956	17			1	28	1	1	2	33	2	3	5

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

TABELLA N. 4

Corpo Sanitario - Ruolo medici

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie
1954	18	Quando si formano le vacanze nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	1	32	1	—	1	41	1	—	1
1955	18			2	32	2	—	2	41	2	—	2
1956	18			1	32	1	—	1	41	1	5	6

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

TABELLA N. 5

Corpo di Commissariato militare marittimo - Ruolo normale

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie
1954	24	Quando si formano le vacanze nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	44	3	—	3	53	3	—	3
1955	24			3	44	3	—	3	53	3	—	3
1956	24			3	44	3	—	3	53	3	—	3

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

TABELLA N. 6

Corpo delle Capitanerie di porto - Ruolo normale

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie	Posti in ruolo	Vacanze necessarie nel grado per: Promozioni al grado superiore	Cause di cui alle lettere a) e b) art. 30 T. U.	Totale vacanze necessarie
1954	27	Quando si formano le vacanze nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	49	3	1	4	63	4	—	4
1955	27			6	49	6	2	8	63	8	—	8
1956	27			4	49	4	1	5	63	5	—	5

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954.

Istituzione di una Scuola di ostetricia autonoma in Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, recante l'ordinamento delle Scuole di ostetricia e la disciplina giuridica di levatrice;

Veduto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento per le Scuole di ostetricia;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Mantova una Scuola di ostetricia autonoma a totale carico degli Istituti ospitalieri di detta città ed annessa agli ospedali medesimi sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione per il tramite della Università degli studi di Milano, e di approvare nel contempo l'annessa convenzione stipulata il 19 luglio 1954, per il mantenimento della Scuola medesima;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'interno e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1954, è istituita in Mantova una Scuola di ostetricia autonoma annessa ed a totale carico degli Istituti ospitalieri di detta città, posta sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica istruzione per il tramite dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa convenzione stipulata in Mantova il 19 luglio 1954, per il mantenimento della predetta Scuola di ostetricia. Nessun onere deriverà a carico dello Stato dalla convenzione medesima.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

MARTINO — GAVA — SCELBA — TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1954
Registro n. 52 *Pubblica istruzione, foglio n.* 366

Convenzione per la istituzione in Mantova di una Scuola di ostetricia autonoma

L'anno 1954 e questo giorno 19 del mese di luglio in Milano, presso il Rettorato della Università degli studi — via Passione, 12 — innanzi a me, dott. Carlo Baccarini fu Pasquale, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano, funzionario delegato ai contratti, e alla presenza dei signori prof. Giuseppe Picinelli, medico chirurgo, dott. Enrico Resti, impiegato, testimoni idonei a termini di legge e da noi personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, rettore magnifico dell'Università degli studi di Milano in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, autorizzato alla stipula

della presente convenzione con lettera n. 1065 Div. VI in data 19 giugno 1954 del predetto Ministero, il quale interviene alla presente convenzione soltanto allo scopo di accertare, agli effetti del disposto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, la sussistenza dei presupposti giuridici economici e sociali, atti a giustificare e rendere operante l'istituzione di una Scuola di ostetricia autonoma in Mantova, senza peraltro che il di lui intervento possa costituire alcun vincolo od acquiescenza, diretta o indiretta, a riflessi di carattere finanziario a carico dello Stato, che rimane estraneo, a tale titolo, a qualsiasi impegno contrattuale, e

dall'altra

il sig. dott. Pietro de Nicolai, presidente degli Istituti ospedalieri « Carlo Poma » di Mantova, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dei predetti Istituti ospedalieri, n. 505 p. g. in data 21 giugno 1954, approvata dall'autorità prefettizia il 2 luglio 1954, n. 681.

Premesso:

a) che ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, possono essere istituite Scuole autonome di ostetricia nelle città capoluoghi di Provincia che non siano sedi di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie, a totale carico di enti o privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese, e che nessun onere, pertanto, deve derivarne a carico dello Stato;

b) che il Consiglio di amministrazione degli Istituti ospedalieri con deliberazione in data 21 giugno 1954, n. 505 p. g. superiormente approvata dalle autorità prefettizie il 2 luglio 1954, n 682, si assuma l'impegno di fornire i mezzi necessari per il funzionamento di una Scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Mantova;

si addiviene

alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni

Art. 1.

L'Amministrazione degli Istituti ospedalieri di Mantova dichiara di assumere a completo suo carico ogni onere e spesa inerente e conseguente al regolare funzionamento della Scuola autonoma di ostetricia da istituirsi in Mantova presso gli Istituti ospedalieri e da comprendersi fra quelle espressamente previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

Art. 2.

In particolare, ed in relazione all'obbligazione di cui al precedente articolo, l'Amministrazione degli Istituti ospedalieri di Mantova assume l'impegno:

a) di procedere all'impianto e all'attrezzatura della Scuola;

b) di provvedere direttamente al pagamento degli emolumenti dovuti al professore-direttore che, a differenza del rimanente personale assistente, tecnico e subalterno, dovrà far parte dell'organico della Scuola e che dovrà, come più sotto verrà specificato, agli effetti del trattamento economico, essere equiparato al grado 8° del gruppo *A* della gerarchia statale;

c) di mettere a disposizione della Scuola i locali del 1° piano (piano terreno rialzato) del fabbricato collegato con pensilina coperta, alla Divisione ostetrico-ginecologica la quale comprende al primo piano il Reparto di maternità e al secondo piano il Reparto di ostetricia e ginecologia, previ gli eventuali opportuni adattamenti da effettuarsi d'intesa e d'accordo con l'Amministrazione ospedaliera e quella della Scuola.

I locali saranno, sempre d'intesa e d'accordo fra le due Amministrazioni, convenientemente arredati;

a) di apportare, a richiesta del direttore della Scuola e dell'Università di Milano, cui è demandata la vigilanza tecnica della Scuola, al Reparto maternità quei miglioramenti che fossero ritenuti necessari perchè la Scuola stessa possa avere a sua disposizione quanto occorre per assolvere nel modo migliore i propri compiti in rapporto alle vigenti disposizioni;

e) di mettere a disposizione della Scuola i reparti ostetrici e pediatrici per l'insegnamento della puericultura ed igiene infantile, dando atto che il Reparto ostetrico-ginecologico ha una capacità recettiva di 130 letti equamente ripartiti tra ostetricia e ginecologia e quello pediatrico una capacità recettiva di cento letti.

Art. 3.

L'Amministrazione ospedaliera dichiara che i reparti sanitari suddetti e i mezzi scientifici e didattici messi a disposizione della Scuola sono in piena efficienza, decorosi e sufficienti.

Art. 4.

La Direzione della scuola ha a sua disposizione il personale sanitario di assistenza e di servizio addetto, giusta l'apposito regolamento organico degli Istituti ospedalieri, al funzionamento tecnico sanitario dei due reparti in cui la Divisione ostetrico-ginecologica si suddivide (Reparto ostetrico e Reparto ginecologico).

La Direzione della scuola non ha però alcuna ingerenza nell'amministrazione della Divisione ostetrico-ginecologica la cui gestione e il cui funzionamento restano completamente disciplinati dal regolamento e dalle norme deliberate dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 5.

La Divisione pediatrica, pur essendo a disposizione della Direzione della scuola per l'insegnamento della puericoltura e dell'igiene infantile, ha un primariato sanitario proprio ed indipendente dalla Scuola.

Anch'essa resta disciplinata in linea tecnico-amministrativa dal regolamento e norme adottate dall'Amministrazione ospedaliera.

Art. 6.

Il ruolo organico del personale della Scuola è limitato al solo direttore, il cui trattamento economico e di carriera è determinato dalla tabella annessa alla presente convenzione di cui fa parte sostanziale ed integrante.

Il direttore, agli effetti del trattamento economico è, come si è detto, equiparato al personale statale di grado 8°.

Al direttore saranno estese tutte le norme emanate ed emanande riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del corrispondente grado 8° dell'ordinamento gerarchico dello Stato, in quanto applicabili ai direttori delle Scuole autonome di ostetricia.

Il direttore è tenuto ad adempiere gratuitamente il servizio di primario della Divisione ostetrico-ginecologica.

Art. 7.

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere annualmente alla Scuola stanziandola sul proprio bilancio fra le spese obbligatorie, la somma necessaria per il pagamento degli assegni al direttore, nonchè sentito il direttore stesso, quella eventualmente occorrente per la dotazione relativa al funzionamento della Scuola stessa.

Qualora, in occasione di miglioramenti economici disposti a favore degli impiegati dello Stato da estendersi anche al direttore, si rendessero necessari provvedimenti finanziari di carattere straordinario, essi dovranno essere opportunamente segnalati dal direttore della Scuola alla Amministrazione ospedaliera per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 8.

In conformità dell'art. 14 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128. le tasse d'immatricolazione e di iscrizione sono devolute alla Scuola e destinate al funzionamento di essa; le sopratasse di esame devono essere erogate in quote eguali, per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici; la tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 9.

Fino all'eventuale istituzione, da parte della Scuola, del Convitto, l'Amministrazione ospedaliera provvederà, se possibile, ad accogliere le allieve non dimoranti in città, mediante pagamento di retta corrispondente alle spese vive sostenute.

Ad ogni modo curerà che abbiano alloggio le allieve durante i turni di pernottamento.

Art. 10.

In corrispettivo degli obblighi assunti, l'Amministrazione ospedaliera avrà diritto di nominare un suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 11.

L'Amministrazione, il funzionamento della Scuola, lo stato giuridico del direttore sono rispettivamente regolati dalle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, e dalle eventuali future norme che in proposito dovessero essere emanate.

Art. 12.

La convenzione ha la durata di un decennio a decorrere dalla data della sua approvazione e si intenderà prorogata di uguale periodo, in mancanza di formale preavviso da parte di uno dei contraenti da notificarsi all'altro almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Verificandosi la chiusura della Scuola tutto il materiale in dotazione alla stessa, passerà in proprietà dell'Amministrazione ospedaliera.

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla convenzione viene fatto richiamo alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e dal regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, per le Scuole autonome di ostetricia.

Art. 15.

Fanno parte integrante della convenzione la tabella organica del personale della Scuola limitata al solo direttore e il piano finanziario per il pagamento degli emolumenti al direttore stesso per il decennio di durata della convenzione.

Art. 16.

Per il disposto dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la convenzione, per quanto concerne le tasse di bollo e di registro, è soggetta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti stipulati per l'interesse dello Stato.

Il presente atto scritto a macchina su quattro fogli di carta uso bollo di cui sono state riempite nove facciate e fin qui quindici righe della decima facciata viene da me pubblicato dandone lettura a chiara ed intellegibile voce, alla presenza dei testimoni, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

Giuseppe Menotti de Francesco
Pietro de Nicolai
Giuseppe Picinelli teste
Enrico Resti teste
Dott. Carlo Baccarini

TABELLA *A*.

Tabella organica della Scuola autonoma di ostetricia di Mantova

N. de iposti	QUALIFICA	Parificazione gerarchica		Stipendio base annuo lordo	1° aumento per.	2° aumento per.	Anni richiesti per ciascun aumento
		Gruppo	Grado				
1	Direttore-professore	*A*	8°	458.880	468.480	478.080	4

Al professore-direttore verranno corrisposte le indennità di carovita e di funzione, nonchè il premio giornaliero di presenza e la tredicesima mensilità nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

TABELLA *B*.

Piano finanziario della spesa annua per il pagamento degli emolumenti al professore-direttore della Scuola autonoma di ostetricia di Mantova in base alla tabella A annessa alla convenzione, per il decennio di durata della convenzione stessa.

N. dei posti	QUALIFICA	Parificazione gerarchica		Emolumenti annui	Allegato n.
		Gruppo	Grado		
1	Professore	*A*	8°	923.970	1

ALLEGATO 1

PROFESSORE-DIRETTORE GRADO 8° GRUPPO *A*

Assegno pensionabile

a) Stipendio del	1° anno	458.880	base
» »	2° »	458.880	»
» »	3° »	458.880	»
» »	4° »	458.880	»
» »	5° »	468.480	1° aumento
» »	6° »	468.480	»
» »	7° »	468.480	»
» »	8° »	468.480	»
» »	9° »	478.080	2° aumento
» »	10° »	478.080	»
	Totale L.	4.665.600	

Media stipendio (L. 4.665.600 : 10)	L.	466.560
b) indennità caro-vita con una media di due quote complementari per persona a carico	»	224.400
c) 13ª mensilità (media)	»	50.000
d) premio di presenza (media giorni 330)	»	67.650
e) indennità di funzione	»	114.960
Totale spesa annua	L.	923.970

Giuseppe Menotti de Francesco
Pietro de Nicolai
Giuseppe Picinelli teste
Enrico Resti teste
Dott. Carlo Baccarini

Registrato a Milano atti pubblici il 24 luglio 1954, n. 2816, mod. I, vol. 1055, esatte lire gratis.

Il procuratore superiore reggente
Dott. Celestino De Lisio

E' copia conforme all'originale conservato nel repertorio dei contratti della Università degli studi di Milano.

Milano, 26 luglio 1954

L'ufficiale rogante
Dott. Carlo Baccarini

(5809)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1954.

Nomina dei vice presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Attesa la necessità di far luogo alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, scaduto per compiuto periodo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 15 ottobre 1954 sono nominati vice presidenti del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) i signori:

Di Cagno avv. Vito e Gullo avv. Rocco.

Dalla stessa data sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa i signori:

Altara dott. Igino, Bianchi ing. Bruno, Cassandro avv. Giovanni, Ciarrocca dott. Vittorio, Cifarelli

avv. Michele, Froggio avv. Giacinto, Lordi prof. Luigi, Polcaro ing. Bernardino, Rossi ing. Aldo e Tavassi La Greca avv. Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1954

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1954
Registro n. 98 Presidenza, foglio n. 276

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1954.

Modificazione della tabella dei tassi d'interesse per i buoni fruttiferi nominativi emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati all'art. 2 del decreto Ministeriale 21 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1949, n. 74, vengono modificati nel seguente modo:

scadenza a 6 mesi . . . . . 3,50 %
» » 12 » 4 — %

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

(5738)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del pianoro di Verrand, sita nell'ambito del comune di Pré-Saint-Didier.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 ottobre 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del pianoro di Verrand, sita nell'ambito del comune di Pré-Saint-Didier;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Pré-Saint-Didier senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il singolare spettacolo dell'importante mole del Monte Bianco e dell'intero arco montuoso che delimita la conca di Courmayeur;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pré-Saint-Didier, confinante: a nord con il torrente Verrand; ad ovest, con la strada regionale di Pré-Saint-Didier-Courmayeur, a sud con la strada comunale di Verrand, con le particelle numeri 5, 6, 7, 11, 16, 747, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 33, 34, 425, 426, 432, 437, 466, 467, 468, 470, 471, e parte del foglio III; ad est, con le particelle numeri 132, 415, 133, 135, 181, 188, 189, 190, 209, 207, 205, 206, 290, 292, 293, 294, 295, 296, foglio II del comune di Pré-Saint-Didier, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numeri 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza alle antichità ai monumenti e belle arti della Valle d'Aosta curerà che il comune di Pré-Saint-Didier provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 novembre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

L'8 ottobre 1953 presso la Sala consiliare dell'Amministrazione Valle, debitamente convocata, si è riunita la Commissione regionale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

PRÉ-SAINT-DIDIER: Il tratto strada di Verrand.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione in particolare sui limiti, la Commissione regionale per la tutela alle bellezze naturali:

considerata la notevole importanza paesistica della zona di Verrand cui fa da incomparabile sfondo la catena del Monte Bianco;

rilevato il danno che a questo imponente complesso naturale recherebbe il sorgere disordinato e incontrollato di nuove costruzioni specie lungo il secondo tronco della strada per Pussey;

riconosciuta l'opportunità di conservare alla località l'originale aspetto alpino disciplinando e controllando le nuove costruzioni;

Delibera all'unanimità

di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona delimitata a nord dal torrente Verrand, a sud dalla strada comunale e parte del foglio terzo, a monte dal foglio secondo del comune di Pré-Saint-Didier.

(5779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

AVVISI

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 1954 (registro n. 20, foglio n. 157 Agricoltura), è stata determinata in L. 783.690 (lire settecentottantatremilaseicentonovanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Muravera (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 86.75.42, espropriati nei confronti della ditta SULIS SAGGIANTE Maria fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1818, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(5799)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 1954 (registro n. 20, foglio n. 156 Agricoltura), è stata determinata in L. 963.652 (lire novecentosessantatremilaseicentocinquantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Vito (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 95.38.13, espropriati nei confronti della ditta SULIS SAGGIANTE Maria fu Enrico e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1819, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 282 del 5 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Presito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(5798)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 387, foglio n. 242, è accolto il ricorso straordinario proposto il 18 agosto 1952 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Petrucciani Amelio avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(5713)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre successivo, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto dal messaggere di 2ª classe, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Pane Luigi di Gennaro, inteso ad ottenere l'annullamento del decreto Ministeriale 14 settembre 1953, con il quale egli fu revocato dall'impiego.

(5781)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1954, registro n. 20, foglio n. 307 Tesoro, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal dott. Vincenzo Collarile stabilendo che:

1) è annullata la decisione 30 ottobre 1952 del Comitato centrale I.N.C.I.S., in quanto ha dichiarato irricevibile il reclamo a suo tempo presentato dal ricorrente;

2) il Comitato dovrà riprendere in esame e decidere nel merito il reclamo suddetto.

(5732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 282

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624.85	644,50
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,95	644,50
» Milano	624,95	644,50
» Napoli	624,95	644,50
» Palermo	624,92	644,60
» Roma	624,95	644,75
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	642,85

Media dei titoli del 9 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,70
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 5 % 1935	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,95
1 dollaro canadese . . . . . . » 644,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,86

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 aprile 1954, n. 340.2.13/8373, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1951;

Visto il decreto 15 ottobre 1954, n. 340.2.13/12432, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario con il vice prefetto dott. Mario Malinverno nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il telegramma del Prefetto di Bologna, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dottor Mario Malinverno, inviato in missione in altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Mario Malinverno è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna il vice prefetto dott. Giovanni D'Adamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5698)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-18;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1937, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1930, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di geometra aggiunto del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1589, concernente variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con cui sono dettate le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1954, n. 368;

Vista la nota 76300/12106 del 17 aprile 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile (grado 11°, gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità e nel seguente ordine:

a) nome, cognome, paternità, maternità;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, lettera *e*), e l'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende, ove sia impiegato statale;

l) dichiarazione che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi desidenza;

m) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi per geometri del Corpo del genio civile ed in caso affermativo, con quale esito.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, mentre quella del segretario comunale dovrà essere autenticata dal sindaco e legalizzata dal prefetto.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

2) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

3) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordine scolastico sancito delle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

4) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

5) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

6) diploma della sezione speciale di fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I. - Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

III. - I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV. - Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 44 anni.

V. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

VI. Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cennato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VII. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a geometra aggiunto in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio al l'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 56 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicebre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro - Direzione generale per le pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-1943, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria ovvero il certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 3, lettera *c*), del presente decreto Ministeriale di bando.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. *Fotografia recente del candidato applicata* su prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o del cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo o ruolo speciale transitorio dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

b) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni;

c) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) militari in servizio permanente effettivo;

e) dipendenti dalle Forze di polizia in servizio permanente effettivo;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 ed 8.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno, inoltre, produrre copia, in carta bollata da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, quelli di cui alla lettera *c*) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento Ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o dipendano dalle Forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la *dichiarazione* di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere liberi entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11°, gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *B*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1952.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Registro n. 37, *foglio n.* 129. — DEL GOBBO

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagne;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: ROMITA

(5761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° dicembre 1952, dalla professoressa Cannizzaro Maria Anna partecipante ai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la mancata valutazione del titolo come pienamente abilitante.

(5726)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 24185 in data 8 ottobre 1953, con il quale è stato bandito il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia;

Visto il successivo decreto n. 24185 in data 17 novembre 1953, con il quale è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione dei documenti;

Visto il decreto n. 340.3/9047 in data 10 maggio 1954, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con il quale veniva composta la Commissione giudicatrice del concorso predetto, ed il successivo n. 340.3/11783 in data 30 settembre 1954, con il quale si disponeva che le prove pratiche e scritte avessero luogo in Bologna presso l'Istituto di patologia generale;

Riscontrata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, risultante dai verbali predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia:

1) Ponzoni dott. Renato di Alberto — punti 43,14 su 50
2) Visibelli dott. Aldo fu Ettore — » 39,57 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 16 novembre 1954

Il prefetto: NICOSIA

(5651)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 luglio 1954, numeri 24294 e 24295, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Frabosa Soprana-Roburent-Montaldo Mondovì (consorzio) e Montaldo Mondovì (comune) sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Bassignana dott. Ercole, condotta consorziale di Frabosa Soprana-Roburent-Montaldo Mondovì;

Fè dott. Demetrio, condotta comunale di Montaldo Mondovì.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 22 novembre 1954

Il prefetto: TORRISI

(5701)

PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto n. 22917 in data 21 dicembre 1953, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1953;

Considerato che l'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.75/8465 in data 27 luglio 1954, ha ultimato i propri lavori;

Esaminati i verbali delle riunioni tenute dalla predetta Commissione ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1953:

1.	Zecca dott. Diego	punti	50,113	su 100
2.	Ponti dott. Giuseppe	»	50,102	»
3.	Gianatti dott. Attilio	»	48,497	»
4.	Galli dott. Gianbattista	»	47,414	»
5.	Romegialli dott. Lombardo	»	46,284	»
6.	Cella dott. Sergio	»	46,061	»
7.	Zavattaro dott. Alessandro	»	45,866	»
8.	Bongioni dott. Diego	»	45,774	»
9.	Comalini dott. Alessandro	»	45,717	»
10.	Frangi dott. Giorgio	»	43,472	»
11.	Bulli dott. Giancarlo	»	41,295	»
12.	Venturi dott. Valentino	»	40,822	»
13.	Mariani dott. Giancarlo	»	40,272	»
14.	Francòli dott. Osvaldo	»	40,184	»
15.	Raineri dott. Alfredo	»	39,613	»
16.	Folzani dott. Carlo	»	38,945	»
17.	Mori dott. Dino	»	38,181	»
18.	Tischler dott. Alfredo	»	36,909	»
19.	Glaviano dott. Michele	»	36,832	»
20.	Ruberto dott. Carlo	»	36,677	»
21.	Felesina dott. Remo	»	36,017	»

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 17 novembre 1954

Il prefetto: MOROSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto pari numero e data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio alla data del 30 novembre 1953;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visti gli articoli 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Zecca dott. Diego: condotta comunale di Teglio (1ª);

2) Ponti dott. Giuseppe: condotta consorziale di Torre Santa Maria;

3) Gianatti dott. Attilio: condotta consorziale di Prata Camportaccio;

4) Galli dott. Gianbattista: condotta comunale di Bianzone;

5) Romegialli dott. Lombardo: condotta consorziale di Civo.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sondrio, addì 17 novembre 1954

Il prefetto: MOROSI

(5749)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 680 del 10 gennaio 1954, con il quale furono messe a concorso le condotte ostetriche di Grottazzolina, Montefortino e Ponzano di Fermo;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Amici Italia . . . punti 58,91
2. Fioretti Rosa . . . » 55,63
3. Stanchieri Giannina . . . » 55,15
4. Spagna Ida . . . » 54,73
5. Miconi Caterina . . . » 53,52
6. Francia Iole . . . » 52,90
7. Felicioni Elena . . . » 52,84
8. Girolami Ida . . . » 52,46
9. Gentile Iole . . . » 52,20
10. Di Ciolla Giacomina . . . » 51,82
11. De Cesaris Silvana . . . » 51,55
12. Reinini Ada . . . punti 50,64
13. Barbuto Francesca . . . » 50,62
14. Cisbani Maria . . . » 50,56
15. Trovarelli Armida . . . » 50,41
16. Corradetti Maria (n. 5-9-1931) . . . » 50,14
17. Binni M. Giuseppina (n. 27-2-1932) . . . » 50,14
18. Canali Eugenia . . . » 50 —
19. Angelini Filomena . . . » 49,68
20. Pompei Elisabetta . . . » 49,38
21. Mazzagatta Ilde . . . » 48,82
22. Bordoni Dora . . . » 48,80
23. D'Andrea Anna Maria . . . » 48,47
24. Zorbini Vincenza . . . » 48,09
25. Albertini Ennia . . . » 48,07
26. Boccolucci Rosalba . . . » 48 —
27. Panfili Concetta . . . » 47,75
28. Bisbocci Irma . . . » 47,37
29. Gamberini Nella . . . » 47,17
30. Buccella Lina . . . » 47 —
31. Santini Duccia . . . » 46,53
32. Fedele Ines . . . » 46,15
33. Vici Renata . . . » 45,29
34. Papirii Ida . . . » 44,96
35. Moschini Tronelli Dia . . . » 43,47
36. Di Liborio Anna . . . » 43,30

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 2 dicembre 1954

p. *Il prefetto*: DI GIACOMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti n. 680 del 10 gennaio 1954 e n. 22528 in data odierna con i quali, rispettivamente, è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953 ed è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso stesso;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate idonee nelle rispettive domande;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi tutorie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953 sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Amici Italia: Ponzano di Fermo;

2) Fioretti Rosa: Grottazzolina;

3) Stanchieri Giannina: Montefortino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 2 dicembre 1954

p. *Il prefetto*: DI GIACOMO

(5805)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.